



08 APR 2024

Oggetto: Contenzioso Scionti Francesca/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giuseppe Nuccio

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 3676/22 tra le parti Scionti Francesca /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 430/23 del 24/03/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 900,00 oltre ad interessi per € 50,00, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 600,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 709,17 da distrarsi all'avv. Giuseppe Nuccio, come da conteggio inviato dal legale stesso, per un totale complessivo di € 1.659,17

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.659,17 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 430/23 del 24/03/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 950,00 in favore di Scionti Francesca nata a Messina il 23/04/69 c.f. SCNFNC69D63F158E tramite bonifico sul c/c IBAN IT53G 02008 16518 000300 292498 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 709,17 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giuseppe Nuccio nato a Messina il 18/05/67 c.f. NCCGPP67E18F158B tramite bonifico sul c/c IBAN IT81W 03069 16500 100000 013503 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dot. Calogero Franco Fazio

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932
www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, **Avv. PAOLO CURRO'**
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n°3676/22 Reg. Gen. decisa all'udienza del **24 Marzo 2023**

T R A

SCIONTI FRANCESCA residente a Messina (C.F. SCNFNC69D63F158E) dom.ta,
rapp.ta e difesa dall'Avv. **GIUSEPPE NUCCIO** con studio in Messina, Via Dei Mille,
89/B **ATTORE**

C O N T R O

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rapp.te p.t.,
dom.to rapp.to e difeso dall' Avv. **DANIELE FAILLA** con studio in Floridia (SR),
dom.to in Messina via Nino Bixio, 89 c/o Avv. Alberto Vermiglio
CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data **19.10.22** per l'udienza del **07.12.22**
SCIONTI FRANCESCA, conveniva in giudizio il **CONSORZIO PER LE**
AUTOSTRADE SICILIANE, al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di questo
ultimo per i danni riportati in seguito ad un sinistro verificatosi sull'autostrada A/20
direzione PA - ME. L'attore precisava che il giorno 10.06.22 alle ore 12,30 circa
mentre alla guida della propria autovettura **Fiat 500 TG EN473XB** percorreva l'autostrada
A/20 in direzione PA - ME, giunta all'interno della galleria " Perara ", il mezzo veniva
colpito da pietrisco staccatosi dalla volta del tetto della galleria.

L'autovettura subiva danni quantificati in € 1.107,00 oltre € 120,00 di perizia
allegata in atti. Venivo richiesto l'intervento della Polizia Stradale di Messina che redigeva
apposito verbale. Messo in mora il Consorzio per le Autostrade Siciliane con pec del
02.09.22 rimaneva inadempiente. Si chiedeva pertanto, il risarcimento di tutti i danni,
comprensivi di fermo tecnico e perizia.

Si costituiva il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** in persona
del Legale rapp.te p.t. chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attore poiché

N. 430/23
N. 3676/22
N. 2000/23
N. Rep.

infondata in fatto ed in diritto evidenziando la mancanza di prova dell'accaduto; la mancata riconducibilità del danno al sinistro. All'udienza 24.03.23 espletata la prova testimoniale, la causa veniva decisa.

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice è fondata e, viene pertanto, accolta.

Il tema della controversia postula, preliminarmente, la necessità di inquadrare correttamente la fattispecie di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti. Peraltro, va subito dato atto di come il titolo ed i limiti della responsabilità del Gestore del servizio autostradale, nei casi di sinistri verificatisi sulle relative tratte, abbia costituito uno di quei temi che ha conosciuto nel tempo, all'esito di variegati dibattiti e confronti dottrinari, diverse ricostruzioni ermeneutiche, dando così luogo a pronunce della Suprema Corte contrastanti. L'odierno attore ha impostato l'azione risarcitoria sull'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2051 c.c.: in sostanza, hanno azionato nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane una responsabilità da cose in custodia. Il che impone anzitutto di valutare se il fatto dedotto possa essere ricondotto alla figura evocata, dovendosi praticamente stabilire se, a fronte del "distacco di calcinacci dal soffitto di una galleria con danni ad un'autovettura", possa trovare applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.

Per molto tempo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata concorde nell'escludere l'applicabilità alla pubblica amministrazione della responsabilità per cose in custodia - prevista dall'art. 2051 c.c. - in tutte le ipotesi in cui il bene, fonte di danno, fosse di notevole estensione ed oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività. In sostanza, l'estensione considerevole del bene produttivo di danno e l'uso diretto da parte dei terzi non avrebbe consentito all'amministrazione di effettuare un adeguato controllo e di adempiere ai doveri di vigilanza, posti a carico del custode. Sicché, applicando tali principi a tutte le ipotesi di danni subiti dall'utente della strada, anche con riferimento alle autostrade si era soliti escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia. Tuttavia, la giurisprudenza più recente (Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) mutava avviso. La Suprema Corte, infatti, ripercorrendo l'orientamento tradizionale volto ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle strade pubbliche, evidenziava che la *ratio* di siffatta esclusione era fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene in quanto particolarmente esteso e soggetto all'uso diretto da parte di un numero relevantissimo di utenti. Si osservava, però, che la possibilità o impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza — dalle quali rispettivamente dipendevano l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. — non si atteggiavano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. Per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo non poteva che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. In sostanza, si giungeva ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., in quanto tali beni sono per loro natura destinati alla percorrenza veloce in condizioni di particolare sicurezza ed accessibili solo dietro pagamento di un "corrispettivo", onde una più spiccata e doverosa possibilità del controllo in capo al Gestore della tratta consente di configurare una sua posizione custodiale sulla cosa. Ciò posto, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati



da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Sicché, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Orbene, nel merito la responsabilità è stata pienamente dimostrata con la prova testimoniale in quanto il Teste **CURRO' GIUSEPPE** ha così dichiarato: *"... ricordo che alla guida del veicolo Fiat 500 di proprietà di mia moglie ero entrato in autostrada a Gazi e procedevo verso Messina Centro per rincasare. Giunto all'interno della galleria che precede ho visto e sentito del pietrisco cadere sul lato guida del parabrezza; il pietrisco proveniva dalla volta della galleria, del pietrisco cadeva sul cofano.... abbiamo constatato che il parabrezza si era lesionato, abbiamo chiamato la Polizia Stradale siamo stati ricontattati e invitati a recarci presso gli uffici di c/da Scoppo.... Preciso che anche il cofano anteriore ha subito dei graffi mentre il parabrezza è stato sostituito "*

Il quantum è stato accertato con la perizia del Geom. **Natalino Summa** che ha quantificato i danni in Euro 1.107,00.

E' bene evidenziare che l'autostrada PA - ME versa in pessime condizioni di manutenzione; vi sono cambi di carreggiata, buche sull'asfalto; cadute di intonaco dalle volte delle gallerie che negli anni hanno causato innumerevoli incidenti.

Onde non vi è dubbio in ordine all'effettiva verifica del fatto così come allegato dall'attore. E di esso non può che rispondere il gestore della tratta in capo al quale sussiste uno specifico dovere di effettuare la manutenzione ordinaria di manto stradale e gallerie nonché di segnalare eventuali situazioni di pericolo, ponendovi sollecito riparo. In considerazione della natura del pericolo denunciato, spettava alla società convenuta di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora la stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa . Come infatti ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 10689/08) *"In tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di risarcimento danni subiti dagli automobilisti per la presenza di un ostacolo su carreggiata autostradale, spetta al gestore dell'autostrada provare l'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza sia quando il titolo della responsabilità dedotta in giudizio abbia natura contrattuale che quando abbia natura extracontrattuale. Nel primo caso, infatti, la società concessionaria per liberarsi dal risarcimento deve provare che l'inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c.; nel secondo, invece, deve dare la prova liberatoria del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte del soggetto concessionario dell'autostrada"*. Alla luce di quanto detto sin ora esistendo in atti solo un preventivo, questo Giudice liquida in via equitativa la somma di **€ 800,00** per danni al mezzo oltre interessi legali dal dì del sinistro sino alla corresponsione di quanto dovuto. Liquida altresì le spese di perizia pari ad **Euro 100,00**.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **ACCOGLIE** la domanda formulata **SCIONTI FRANCESCA** e, per l'effetto **CONDANNA** il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del Legale rapp.te p. al pagamento nei confronti dello stesso della somma di **€ 800,00** per danni al mezzo oltre interessi legali dal dì del sinistro sino alla corresponsione di quanto dovuto; nonché **€ 100,00** per spese di perizia del Geom. Natalino Summa;
- 2) **CONDANNA CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del Legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore che si liquidano in complessivi **€ 600,00**, di cui € 43,00 per c.u., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario.

La sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Messina il 24.03.23

Il Giudice di Pace
(Avv. Paolo Currò)



Il Giudice di Pace

Depositato in Cancelleria
il 24/03/2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Patrizia ILARDO

STUDIO LEGALE

Avv. Giuseppe Nuccio

Messina, 10.3.2024

Preg.mo Sig.
Avv. Daniele Failla

Oggetto: Sentenza n. 430/2023 del Giudice di Pace di Messina, relativa alla causa Scionti Francesca / Consorzio Autostrade Siciliane.

Le somme che Il C.A.S. deve corrispondere alla mia assistita e al sottoscritto separatamente, in virtù della summenzionata sentenza sono le seguenti:

Per Scionti Francesca	
Capitale di cui in sentenza	900,00
Interessi legali	50,00
Totale	950,00
Per l'avv. Giuseppe Nuccio	
Spese ed onorari di cui in sentenza	600,00
Rimborso forfettario 15% su €. 557,00	83,55
C.P.A. 4% su €. 640,55	25,62
Imposta di bollo	
Totale	709,17

Il pagamento dei seguenti importi può avvenire mediante bonifici bancari:
la sorte capitale sul conto corrente del mio assistito con iban:
IT53G0200816518000300292498.

Le spese legali sul conto corrente del sottoscritto con iban:
IT81W0306916500100000013503.

Allego prospetto di parcella
Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Nuccio



98123 MESSINA - Via Maddalena, 128 - Tel./Fax 090 663304 - Cell. 335 5238435

E-mail: avv.giuseppenuccio@gmail.com - PEC: avvgiuseppenuccio@puntopec.it